

**Società.** Il parametro del 30% di eccedenza previsto dall'articolo 96 del Tuir può anche essere superato

# Compensazione senza limiti

## LE INDICAZIONI

Nessun tetto da rispettare quando la corresponsione è stata effettuata da un ente di capitali residente in Italia

■ Quando l'interesse attivo "negativo" è corrisposto da una società di capitali residente in Italia (o da un stabile organizzazione nel territorio dello Stato di una società non residente) occorre determinare se le regole di deducibilità debbano o meno essere ricercate nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 1 di tale disposizione stabilisce innanzitutto che gli interessi passivi sono deducibili nei limiti degli interessi attivi. Assumendo un interesse passivo di 100 e un interesse attivo di 10, gli interessi passivi sono immediatamente deducibili per dieci. Deve innanzitutto essere escluso che gli interessi attivi "negativi" possano qualificarsi come interessi passivi, rappresentano la remunerazione di capitali presi a prestito.

Per il medesimo motivo, gli interessi attivi negativi non possono essere qualificati come "oneri assimilati agli interessi passivi": l'assimilazione presuppone che gli oneri condividano l'origine degli interessi passivi e quindi derivino non già da un impiego di capitale bensì dal ricorso a un indebitamento, circostanza che nel caso rappresentato non si verifica.

La questione che a questo punto si pone è se il suddetto interesse attivo "negativo" possa qualificarsi come interesse attivo ai fini dell'articolo 96, comma 1 e cioè ai fini della compensazione con gli interessi passivi.

Il tema assume rilevanza solo in presenza di interessi attivi di segno positivo. Nell'esempio che precede, se gli interessi attivi positivi fossero pari a zero e quelli negativi pari a 10, gli interessi passivi (100) non sarebbero comunque compensabili con alcun interesse attivo positivo.

Se gli interessi attivi positivi fossero pari a 10, al contrario, il dubbio è se gli interessi attivi po-

sitivi e negativi debbano essere sommati algebricamente [ $10 + (-10) = 0$ ] oppure se gli interessi attivi negativi debbano essere tolti dalla formula.

Se gli interessi attivi negativi dovessero mantenere la loro qualificazione giuridica di interessi attivi, la compensazione con gli interessi attivi positivi apparirebbe inevitabile, senza che questi ultimi possano prioritariamente essere compensati con gli interessi passivi.

L'articolo 96 afferma poi che "l'eccedenza" degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (RoL). Il termine "eccedenza" non è riferito alla somma algebrica degli interessi passivi e degli interessi attivi [nell'esempio,  $100 - (-10) = -110$ ] bensì ai soli interessi passivi non compensati con gli interessi attivi (nell'esempio 100).

È pertanto ragionevole affermare che gli interessi attivi negativi sfuggono alla regola di deducibilità dell'articolo 96 Tuir e sono deducibili senza alcuna limitazione di carattere quantitativo.

A identiche considerazioni deve giungersi laddove l'interesse attivo "negativo" fosse corrisposto da un **intermediario finanziario**.

Per tale categoria di soggetti, infatti, la regola di deducibilità è sancita dall'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi ma sempre con riferimento ai soli "interessi passivi", intendendo per tali unicamente gli interessi corrisposti dal soggetto debitore.

**Società come soggetto debitore.** Se il soggetto finanziario è una società di capitali residente in Italia, gli interessi attivi negativi percepiti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Tuir né in quanto interessi passivi "positivi" né in quanto interessi attivi. Ciò implica che tali interessi attivi negativi non consentono l'immediata deducibilità di interessi passivi di pari importo sostenuti dalla medesima società.

**P.Lud.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

